

## Scadenario mese di MARZO 2019

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

### Scadenze con data fissa <sup>1</sup>

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><b>Lunedì 4 marzo</b> (termine prorogato in quanto il giorno 2 marzo è sabato)</p>	<p><b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b></p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di FEBBRAIO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca.</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012).</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p><b>N.B.:</b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato. (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 15/06/2017)</p> <p>Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <u>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</u>.</p> <p><b>Versamento on-line:</b> Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p> <p><b>Modello F24 ELIDE</b> <b>Codici tributo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione;</li> <li>➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive;</li> <li>➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto;</li> <li>➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto;</li> <li>➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto;</li> <li>➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo;</li> <li>➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi.</li> </ul> <p>Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI</p>
<p><b>Giovedì 7 marzo</b></p>	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Certificazione unica 2019</p>	<p>Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2019 (mod. CU 2019) per tutti i sostituti d'imposta che devono attestare sia i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, sia altri redditi come ad esempio lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni.</p> <p>Oltre alla consegna ai percettori entro il 31 marzo 2019 del modello "sintetico", la Certificazione Unica deve infatti essere trasmessa, in via telematica, entro il 7 marzo 2019 all'Agenzia delle Entrate, utilizzando invece il modello "ordinario".</p> <p>Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2019.</p> <p><b>(Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2019, approvato con Provv. Ag. Entrate del 15/01/2019)</b></p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti,</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>

Segue 7 marzo

Continua da 7 marzo		Nella Certificazione Unica è compreso anche il quadro CT contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 da parte dell'Agenzia delle Entrate (cd. Flusso telematico). (art. 2, D.Lgs. n. 175/2014 – Provv. Ag. Entrate 15/01/2019)	
	<b>Sostituti d'imposta</b> Assistenza fiscale	Termine ultimo per l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 per il 2019 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario. (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019)	
Venerdì 15 marzo	<b>Soggetti di imposta IVA</b> Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b> Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b> Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<b>Contribuenti IVA</b> Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di FEBBRAIO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine.</li> </ul> (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b> Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario</li> </ul>

Segue 15 marzo

<p><b>Continua da 15 marzo</b></p>		<p>Va rilevato, però, che i <u>contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale</u>. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>annotare nei registri IVA</p>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Fatture di importo inferiore a <b>€ 300,00</b></p>	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b>, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p>	<p>Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Annotazione dei corrispettivi</p>	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).</p>	<p>Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997</p>
<p><b>Lunedì 18 marzo</b> (termine prorogato in quanto il giorno 16 è sabato)</p> <p><b>Segue 18 marzo</b></p>	<p><b>Società di capitali diverse dalle cooperative</b></p> <p>Tassa di concessione governativa per <u>vidimazione libri</u></p>	<p>Versamento della tassa annuale forfetaria da parte delle società di capitali (<b>escluse le società cooperative</b>) per la numerazione e bollatura di libri e registri.</p> <p>L'importo dovuto è di € 309,87 o di € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione supera al 1° gennaio l'importo di € 516.456,90.</p> <p><b>Codice tributo 7085</b> (D.M. 28/12/95 - Art.23 Tariffa all. al DPR 641/1972C.M. 04/02/1998 n. 38/E)</p> <p>Ricordiamo che anche a seguito dell'eliminazione dell'obbligo della vidimazione iniziale delle scritture contabili disposto dall'art. 8 della legge 383/2001, permane l'obbligo del versamento, da parte delle società di capitali diverse dalle cooperative, della presente tassa annuale.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Versamento tributo dovuto in base alla <b><u>dichiarazione annuale</u></b></p>	<p><b>Codice tributo 6099</b></p> <p>Termine ultimo per effettuare il versamento a saldo dell'I.V.A. relativa all'anno 2018, in unica soluzione o come 1° rata.</p> <p>L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p> <p><u>Oltre al versamento in unica soluzione, è possibile rateizzare il pagamento</u> (art. 20 D.Lgs. 241/97). Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di <b><u>rateizzazione pari allo 0,33% mensile</u></b> (tasso annuo 4%), pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.</p> <p>In alternativa i contribuenti possono versare in un'unica soluzione <u>entro le scadenze previste per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno è domenica)</u>, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo; oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.</p> <p>(D.Lgs. 241/97 - Art. 6 del D.P.R. 542/99 - Provvedimento 30/01/2019)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA mensili</b></p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><b><u>I.V.A. dovuta per il mese di FEBBRAIO 2019</u></b> (codice tributo <b>6002</b>).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b></p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <b><u>soppressione dell'obbligo</u></b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA dell'anno precedente</u> non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> <li>• Gli <b><u>estremi del versamento non dovranno più essere annotati</u></b>.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica</b>. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	

<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040;</li> <li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).</li> <li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001).</li> </ul> <p><b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di FEBBRAIO 2019 ai dipendenti cessati.</p> <p><b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di FEBBRAIO 2019 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime:</b> Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000. (Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al <b>26%</b> sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle</p>

		eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalmente) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p>1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;</p> <p>1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></b></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p><b>(Codice tributo DM10)</b></p> <p><b><u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</u></b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2019 sono le seguenti:</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

<p>Continua da 18 marzo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25,72%</b> (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <b>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b> (come nel 2018);</li> <li>• <b>33,72% o 34,23%</b> per tutti i <b>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b>, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2018);</li> <li>• <b>24%</b>, per tutti i <b>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</b> (come nel 2018).</li> </ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b>  <b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)  <b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture),  vedì circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	
	<p><b>INAIL</b></p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di GENNAIO 2019</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	<p><b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b></p>	<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<p>Mercoledì 20 marzo</p>	<p><b>Produttori di imballaggi</b></p> <p>Denuncia <u>mensile</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b> riferita rispettivamente al <u>mese precedente (FEBBRAIO 2019)</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2019 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2018. Pertanto gli scaglioni per il 2019 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00;</li> <li>➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <u>annuale</u>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <u>esenti</u>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata).</li> </ul> <p>Le denunce possono essere inviate solo in via telematica.</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>

		Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2019. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)	
<b>Lunedì 25 marzo</b>	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b>  Elenchi Intrastat mensili	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di <b>FEBBRAIO 2019</b> per gli operatori con obbligo mensile. <b>ATTENZIONE:</b> con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti). Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato
	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  ENPAIA  Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u> , il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
<b>Domenica 31 marzo</b>	<b>Amministratori</b>  Redazione progetto di bilancio e trasmissione agli organi di controllo	Società di capitali e cooperative che hanno come termine legale di <u>approvazione del bilancio il 30 aprile 2019</u> (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio): ultimo giorno utile per la redazione del progetto di bilancio. Inoltre il progetto di bilancio deve essere trasmesso agli organi di controllo.	
<b>Lunedì 1° aprile</b> (termine prorogato in quanto il giorno 30 marzo è sabato)	<b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b>  Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di MARZO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca.  Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. <b>N.B.:</b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato. (nuovo modello RLI approvato con Prov. Ag. Entrate 15/06/2017)  Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: <b>Modello F24 ELIDE</b> <b>Codici tributo:</b> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi.
<b>Segue 1° aprile</b>			



<p><b>Continua da 1° aprile</b></p>		<p>sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <b>modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).</b></p> <p><b>Versamento on-line:</b>  Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI</p>
<p><b>Lunedì 1° aprile</b>  (termine prorogato in quanto il giorno 31 marzo è domenica)</p>	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Consegna certificazione unica 2019</p>	<p>Termine ultimo per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2019 (mod. CU 2019) da parte dei sostituti d'imposta (modello „sintetico“).</p> <p>Oltre alla consegna, i sostituti d'imposta devono trasmettere, in via telematica, entro il 7 marzo 2019 all'Agenzia delle Entrate, il modello “ordinario” (v. scadenza sopra).</p> <p>(Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2019, approvato con Provv. Ag. Entrate del 15/01/2019)  (art. 7-quater, commi 14-15 del D.L. n. 193/2016 – Provv. Ag. Entrate 15/01/2019)</p>	<p>Consegna ai percipienti</p>
	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Certificazione degli utili corrisposti</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla consegna ai percettori di dividendi della certificazione degli utili corrisposti nel corso del 2018, approvata con Provv. Ag. Entrate 15/01/2019.</p> <p><u>La certificazione non va rilasciata relativamente agli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973.</u></p> <p>Vanno indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del DPR 917/86, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del DPR 917/86. (art. 27 e 27-ter DPR 600/73)</p>	<p>Rilascio della certificazione (CUPE) al percettore del dividendo, anche mediante invio postale</p>
	<p><b>Enti di tipo Associativo</b></p> <p>Variazione dati <b>Modello EAS</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio dell'eventuale variazione, avvenuta nel 2018, dei dati precedentemente comunicati con il modello EAS, da parte degli Enti di Tipo Associativo obbligati ai fini della non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del Tuir e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Ricordiamo infatti che il modello EAS (Provv. 2/9/2009) deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.</p> <p>In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008 il modello EAS va ripresentato entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.</p> <p>(art. 30, co. 1,2,3 e 3-bis D.L. 185/2008 – Provv. 29/10/2009, Provv. 2/9/2009, C.M. n. 45/2009)</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico del modello EAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Ditta mandante rappresentanti di commercio</b></p> <p><b>Firr</b></p>	<p>Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento telematico del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco.</p> <p>Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1° e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando esclusivamente il sistema on-line.</p> <p>Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenti e rappresentanti <u>monomandatari</u>  4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 Euro annui;  2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 Euro e 18.600,00 Euro annui;  1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 Euro annui</li> <li>• Agenti e rappresentanti <u>plurimandatari</u></li> </ul>	<p>Sistema on-line per il calcolo  Versamento mediante MAV o addebito su c/c bancario (RID)  Per assistenza sulla contribuzione on-line è disponibile il <b>Contact Center Enasarco</b> al numero <b>800 97 97 27</b></p>

**Segue 1° aprile**

Continua  
da 1° aprile

	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 Euro annui; 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 Euro e 9.300,00 Euro annui; 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 Euro annui.	
<b>Imposta sulla pubblicità</b>  Seconda rata 2019	Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata</b> dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2019. Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1.549,37. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre. (art. 9 Dlgs 507/93)	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale o F24 nei Comuni convenzionati
<b>Contribuenti IVA</b>  Esterometro FEBBRAIO 2019	Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, relative al mese precedente (FEBBRAIO 2019). <b><u>ATTENZIONE: si consiglia di monitorare la stampa specializzata in quanto è in arrivo all'ultimo minuto il Decreto di proroga al 30 APRILE 2019 dell'esterometro relativo a gennaio 2019 (e presumibilmente anche di quello relativo a FEBBRAIO 2019) e dello spesometro relativo al secondo semestre 2018.</u></b> L'esterometro deve essere trasmesso nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Sono esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro gli stessi soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica: <ul style="list-style-type: none"><li>- produttori agricoli in regime di esonero;</li><li>- Asd in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale;</li><li>- contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d'imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS);</li><li>- contribuenti in regime forfetario;</li><li>- contribuenti in regime di vantaggio.</li></ul> La trasmissione dell'esterometro ha cadenza mensile e deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione per le fatture emesse e alla data di ricezione per le fatture ricevute (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva). (Prov. Ag. Entrate 30/04/2018 – par. 9)	Presentazione esclusivamente in via telematica (V. Provvedimento Ag. Entrate 30/04/2018)
<b>Cooperative sociali</b>  Pubblicazione trimestrale elenco soggetti stranieri	Si ricorda il nuovo obbligo posto a carico delle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998 di pubblicazione trimestrale nei propri siti internet o portali digitali dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. <b><u>Si attendono tuttavia chiarimenti ministeriali in merito alle modalità e alle tempistiche del nuovo obbligo – si consiglia di monitorare la stampa specializzata e le Circolari di Confcooperative.</u></b> (art. 12-ter del D.L. n. 113/2018 convertito dalla L. n. 132/2018)	

Segue 1°  
aprile

<p>Continua da 1° aprile</p>	<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p><b>- Acconti IRES/IRAP</b></p> <p>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 APRILE – esercizio sociale 01/05/2018 – 30/04/2019)</p> <p><b>SECONDA RATA di acconto</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 30 APRILE 2019.</u></p> <p><b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li> <li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li> </ul> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2018 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2018 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo <b>60%</b> va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad € 20,00.</b></p> <p><b>Metodo previsionale -</b></p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
	<p><b>REDDITI/2018 e IRAP/2018</b></p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al 30/06/2018</p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>REDDITI/2018 e IRAP/2018</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 30/06/2018.</b> (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2018</b>, modificato dal Prov. del 21/05/2018 – art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2018, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b></p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>

Continua da 1° aprile		soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).	
	<b>Sostituti d'imposta</b> Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	<b>Contribuenti IVA</b> Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</b> Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
	<b>Enti non commerciali</b> Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>GENNAIO 2019</b> (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato  (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di FEBBRAIO 2019</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</b> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di FEBBRAIO 2019</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

**RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”:** (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

### Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 12/12/2018 (G.U. 15/12/18 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2019.**

### Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- "la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".

Viene poi chiarito che:

- saranno "gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo". Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
  - La mancata presentazione di dichiarazioni;
  - La mancata restituzione di questionari;
  - La omessa tenuta delle scritture contabili.

### Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

### Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

### Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

### Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

### EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

### Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 20 marzo	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Tardivo versamento periodico</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>18/02/2019</b>, relativa al periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>GENNAIO 2019</b> per i contribuenti mensili,</li> <li>➤ <b>QUARTO TRIMESTRE 2019</b> per i contribuenti IVA trimestrali speciali di cui all'art. 74, c. 4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..), per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati di cui alla legge 398/1991 (art. 9 DPR 544/99) e per operazioni di subfornitura (art. 74 co 5 DPR 633/72),</li> </ul> <p>al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad <b>1/10</b> del minimo (<b>1,5%</b> entro <b>30 giorni</b>)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5</b> del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b>  <u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)  <u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <b>dello 0,8% dal 01/01/2019</b>.  Versamento del tributo: <u>codice 6001 (mensili), codice 6034 (trimestrali speciali)</u>  (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
	<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Tardivo versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>GENNAIO 2019</b>, scadenti il <b>18/02/2019</b>, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10</b> del minimo (<b>1,5%</b> entro <b>30 giorni</b>)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5</b> del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b>  <u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)  <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u>  Versamento interessi per tardivo versamento nella misura <b>dello 0,8% dal 01/01/2019</b>.  (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

## Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><b>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</b></p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p><b>Deposito bilancio:</b> entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica.</li> </ul> <p><b><u>ATTENZIONE:</u></b> è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL 2018-11-04 che <b>si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019 (fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente: 2017-07-06). E' tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell'esercizio in data 01/01/2016 o successiva.</b></p> <p>La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio digitale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al <b>24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017</b> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di <b>presentazione</b> relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 - D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il <b>saldo</b> dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b> (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li><b>entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b> se questo è approvato, <b>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</b> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</li> <li>entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p><b>NOVITA':</b> La <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <b>31 OTTOBRE dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta</b>, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <b>NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> (art.2 co.2 DPR 322/98) – v. chiarimento Telefisco 2018.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite intermediario abilitato o</li> <li>direttamente mediante:           <ul style="list-style-type: none"> <li>il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi con più di 20 percipienti</li> <li>il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> <li>chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>



	<p>Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u></li> </ul> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2017, con termine statutario per approvazione 31/03/2018 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2018, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2018 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2018 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b> L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p><b>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</b></p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.;</u></li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>• per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione; <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</b></li> <li>• <b>Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</b></li> <li>• Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente <b>dovrà fornire</b> in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, <b>gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</b></li> </ul>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><u>Libro inventari</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>